

# REGOLAMENTO DI SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO

*Approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 07/11/2022*

## **Titolo 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA**

### **Art.1- Finalità**

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio dei Comuni della Val di Bisenzio in Provincia di Prato, l'espletamento del servizio di Guardia Ambientale Volontaria (GAV) come previsto dalla Legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 - norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale.

I comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, di seguito definiti "Soggetti Organizzatori", in attuazione della sopracitata norma regionale, con delibera di Consiglio comunale possono attivare il Servizio di Vigilanza ambientale al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale.

Il presente regolamento di servizio delle GAV è adottato nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dall'art.103 bis comma 1 lett. c), della L.R.T. n. 30/2015 e successive modifiche ed integrazioni. Nello svolgimento delle attività istituzionali delle Guardie Volontarie viene privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo.

Nell'ambito delle finalità divulgative e didattiche, come pure per le diverse attività di rilevamento, monitoraggio e avvistamento le GAV, potranno operare, sulla base di specifici programmi, anche nel settore più generale della tutela ambientale.

Le Guardie Volontarie, durante l'espletamento delle attività coordinate dai Soggetti Organizzatori, con le modalità di cui al presente Regolamento, rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

### **Art. 2 Attivazione del servizio**

I Soggetti Organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante richiesta alle strutture regionali competenti, di nomina a GAV dei soggetti idonei previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi.

Il Soggetto Organizzatore stipulerà apposita convenzione con le associazioni individuate, per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, l'attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza.

Le convenzioni di cui al punto precedente, specificano forme e modalità della collaborazione, tenuto conto anche del presente regolamento, e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.

A norma dell'art. 103 della L.R. 30/2015 i Soggetti Organizzatori che intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature, nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

Le spese necessarie allo svolgimento del servizio sono poste a carico del soggetto attivante la richiesta di collaborazione.

Il Soggetto Organizzatore dovrà provvedere a pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e sull'utilizzo dello stesso.

### **Art. 3 - Comitato di coordinamento**

Il Soggetto Organizzatore in collaborazione con la Struttura Unica di Polizia Municipale della Val di Bisenzio coordina l'attività della Vigilanza Volontaria delle GAV anche attraverso la costituzione di un Comitato di coordinamento.

Il Comitato è composto da:

- a) il Responsabile dell'Area Ambiente del Soggetto Organizzatore o suo delegato;
- b) il Comandante della Struttura di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni o suo delegato;
- c) il Responsabile del Patrimonio del Soggetto Organizzatore o suo delegato;
- d) il coordinatore delle GAV.

Previ accordi, alle riunioni del comitato di coordinamento può partecipare un Rappresentante della Società incaricata della raccolta dei rifiuti.

Delle riunioni del comitato è redatto verbale.

La Presidenza del Comitato viene assunta dal Responsabile della Area Ambiente del Soggetto Organizzatore o suo delegato e si svolgeranno presso gli uffici dallo stesso indicati.

Il Comitato rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato di Coordinamento:

- effettua controllo periodico sulle attività delle GAV con particolare riferimento al fatto che questa avvenga secondo gli indirizzi impartiti dal Soggetto Organizzatore;
- propone eventuali corsi di aggiornamento a partecipazione obbligatoria.

Di norma il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Responsabile Area Ambiente del Soggetto Organizzatore.

Alle riunioni, in relazione agli argomenti trattati, potranno essere chiamati a partecipare esperti di altri corpi e/o enti, Associazioni e rappresentanti di altre Autorità.

## **Titolo 2 - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 4 - Nomina delle GAV**

La nomina a GAV "è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità", così come previsto dagli art. 102 c.1 e 103 c. 5 della L.R.T. 30/2015 e s.m.i..

### **Art. 5 - Corsi di formazione e aggiornamento**

La Regione ai sensi dell'art. 102 c.1 della Legge 30/2015 e s.m.i., al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di GAV provvede ad organizzare "corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale".

I soggetti portatori di handicap fisico sono abilitati all'accesso nelle Guardie Ambientali Volontarie e quindi possono partecipare ai corsi di formazione e ai successivi esami. Sono esonerati dalle prove e dai servizi che sono in contrasto con le loro disabilità.

## **Titolo 3 - LE GAV**

### **Art.6 - Compiti e doveri delle GAV**

Alle GAV sono affidati prioritariamente compiti di educazione e prevenzione, di sviluppo delle conoscenze, nonché di controllo del patrimonio ambientale.

Fermo restando che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi d'intervento delle G.A.V. sono:

- Tutela della risorsa idrica;
- Conservazione della risorsa suolo;
- Tutela della qualità dell'aria;
- Conservazione della flora e della vegetazione;
- Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi;

- Tutela della fauna selvatica;
- Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso;
- Controllo in materia di rifiuti;
- Tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 105 della L.R.T. 30/2015 e s.m.i. le GAV svolgono compiti di:

1. prevenzione delle violazioni con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette.
2. vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla Legge Regionale 30/2015, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti sulle normative comunali e sulle leggi con specifico riferimento alle GAV.
3. educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale.
4. valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale.
5. salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

Rientrerà nei campi di competenza delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione della normativa nelle materie sopracitate senza ulteriore modifica al presente Regolamento.

Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

- a) rispettare quanto disposto dal presente regolamento.
- b) assicurare lo svolgimento di un numero minimo di ore di servizio mensile previste dal successivo art. 7.
- c) attenersi, nello svolgimento dei compiti assegnati, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio.
- d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza che operano nel territorio assegnato.
- e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia.
- f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
- g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività (48 ore max) ai soggetti competenti alla sorveglianza.
- h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione.
- i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a) della L.R. 30/2015.

#### **Art. 7 - Idoneità alla qualifica e mantenimento della stessa**

L' idoneità alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV) e il mantenimento della stessa è disciplinato dalla L.R. n. 30/2015 e s.m.i..

Per quanto di competenza regolamentare è stabilito che le GAV sono tenute ad assicurare almeno 8 ore di attività ogni mese.

Per il computo delle ore si considera come riferimento l'anno solare.

Sono considerati servizi validi per il computo delle ore: i servizi di vigilanza territoriale effettuati nell'ambito del coordinamento, i servizi di informazione ed educazione ambientale, le riunioni operative, i corsi di aggiornamento, le rappresentanze ufficiali.

#### **Titolo 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

##### **Art. 8 - Il Coordinatore sul territorio dei soggetti organizzatori**

All'interno del gruppo sarà individuato il Coordinatore del Raggruppamento che viene nominato dal Sindaco, da suo delegato o dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente. A tal fine saranno prese in considerazione caratteristiche quali la capacità operativa, l'anzianità di servizio nell'ambito della vigilanza ambientale espresse dal soggetto nelle precedenti esperienze e da specifiche conoscenze in campo ambientale.

Il Coordinatore può, ove lo ritenga necessario, farsi affiancare da vice coordinatori, da responsabili di settore e da capi-pattuglia.

Il Coordinatore è referente delle Gav nei confronti del Soggetto Organizzatore.

I compiti del Coordinatore sono:

1. Ricepire le direttive dell'Amministrazione Comunale attuandole sul territorio tramite le Gav;
2. Provvedere all'organizzazione nel dettaglio dei servizi mensili tesi alla realizzazione dei programmi di intervento, coordinandoli, ove possibile, con le attività svolte dalle associazioni di volontariato ambientale presenti sul territorio;
3. Ricevere, anche tramite le associazioni, la disponibilità, di norma settimanale, a svolgere i servizi di vigilanza da parte delle GAV;
4. Verificare il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento trasmettendo alla Polizia Municipale i verbali riguardanti le infrazioni eventualmente accertate. A tal fine il Coordinatore prenderà appuntamento con il Responsabile della Struttura di Polizia Municipale o con un Ufficiale della stessa. Detta procedura sarà adottata anche per eventuali richieste di chiarimenti/confronti su situazioni riscontrate durante i servizi;
5. Trasmettere tempestivamente al Soggetto Organizzatore copia dei tabulati settimanali dei servizi programmati e, periodicamente, la rendicontazione delle ore prestate dai singoli volontari ai fini della verifica del mantenimento della qualifica di GAV;
6. Ricevere i rapporti di servizio visionarli e verificarli, vistantoli e provvedendo al successivo inoltrare al Soggetto Organizzatore che se del caso chiederà eventuali ulteriori accertamenti;
7. Informare le GAV sulle novità normative e di servizio;
8. Custodire il materiale affidato al Raggruppamento Territoriale;
9. Rappresentare la Vigilanza volontaria nelle riunioni istituzionali ove richiesto.

#### **Art. 9 - Svolgimento del servizio**

L'inizio e la fine del servizio delle GAV sono determinati sulla base del programma annuale delle attività come approvato dalla Giunta Comunale.

Durante l'espletamento dei loro compiti le GAV, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale, esercitando i poteri di cui all'art. 105 della L. R. 30/2015 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, svolgono compiti di vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi.

I servizi di norma vengono svolti da pattuglie composte da almeno due componenti.

I servizi dovranno essere svolti indossando l'uniforme o altri simboli di riconoscimento, entrambi debitamente approvati ai sensi dell'art. 254 del R.D. del 6 maggio 1940 n. 635.

Resta salva la facoltà di impiego delle Associazioni dei propri iscritti in occasione di iniziative gestite autonomamente e nell'ambito di attività informative, divulgative e/o ricreative, fermo restando che in tali ambiti le GAV non potranno svolgere attività di polizia amministrativa. Il servizio di vigilanza ha la durata minima di 2 ore.

I servizi effettuati al di fuori delle modalità previste dal Regolamento non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo del decreto.

Il Soggetto Organizzatore, anche d'ufficio, può effettuare controlli sulla autocertificazione resa in sede di riconoscimento della qualifica e sulla documentazione prodotta.

#### **ART. 10 - Protocolli Operativi**

Ai sensi dell'art. 103 bis della LRT 30/2015 il Soggetto Organizzatore si riserva la facoltà di disciplinare e regolare mediante protocolli operativi con altri soggetti organizzatori lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.

#### **Art. 11 - Tesserino, uniforme e simboli di riconoscimento**

Tesserino: il Soggetto Organizzatore rilascia un tesserino di riconoscimento che ogni GAV ha l'obbligo di portare al seguito durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e dovrà essere esibito dalla guardia ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi.

Il tesserino di riconoscimento va riconsegnato in tutti i casi di sospensione o cessazione dal servizio o comunque di decadenza dalla nomina o di dimissioni volontarie.

Il tesserino di riconoscimento, al fine di assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della Guardia e della natura volontaria del servizio di vigilanza, è conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

I tesserini di riconoscimento rilasciati fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono considerati validi.

Uniformi: Le Gav della Regione Toscana, indossano un'uniforme di colore verde forestale con i seguenti distintivi:

- sul petto a destra distintivo con scritta: GAV REGIONE TOSCANA.
- sul petto a sinistra striscia analoga indicante la funzione della GAV (Coordinatore-vice coordinatore- capo pattuglia) e la relativa anzianità (una barra diagonale per tre anni, due per sei anni etc.) sulla spalla sinistra la Bandiera Italiana.
- sulla spalla destra il Pegaso della Regione Toscana e sotto il simbolo del Comune.
- sul colletto le mostrine con il Pegaso della Regione Toscana.

Simboli sugli automezzi:

- le auto di servizio sono di colore bianco con fascia laterale verde rifrangente con all'interno la scritta REGIONE TOSCANA ed al centro il pegaso e, sotto, la scritta GUARDIE AMBIENTALI GAV.
- Sul vetro anteriore nella parte superiore scritta REGIONE TOSCANA
- Sul vetro posteriore la scritta GUARDIE AMBIENTALI GAV.

### **Art.12 - Processi verbali, denunce penali e rapporti di servizio delle GAV**

Il soggetto organizzatore fornisce a tutte le GAV la modulistica per i processi verbali ed i relativi verbali di sequestri amministrativi.

Le GAV sono responsabili della conservazione e dell'uso di detto materiale. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati, senza ritardo, alla Struttura di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio che ne curerà l'iter.

Nel caso in cui le GAV operino sequestri ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, l'oggetto del sequestro unitamente al verbale di sequestro amministrativo, dovrà essere consegnato, senza alcun ritardo, alla struttura di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

Nel caso in cui le GAV accertino e contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, informando per conoscenza la Polizia Municipale. I rapporti vanno compilati per ogni servizio effettuato, dettagliando in particolare l'oggetto dell'attività di vigilanza, come da disposizione impartite dal Soggetto Organizzatore.

La copia del rapporto deve essere consegnata al Responsabile del raggruppamento di appartenenza che procederà ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente regolamento.

### **Art. 13 - Registro**

Ogni soggetto attuatore istituisce, anche su supporto informatico, un apposito "Registro delle Guardie Volontarie" ove, per ogni GAV vengono annotati:

1. i dati anagrafici;
2. gli estremi dell'atto di nomina;
3. eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio;
4. il numero della tessera di riconoscimento;
5. i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;
6. il numero di ore annue dedicate all'attività di volontariato;
7. le eventuali sanzioni amministrative in materia ambientale, subite.

Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.

L'iscrizione al Registro avviene contestualmente alla nomina di GAV.

L'elenco delle GAV attivate viene comunicato dal Soggetto Organizzatore alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni delegata a riceverne gli atti di accertamento.

### **Art. 14 - Rapporto giuridico**

L'espletamento del servizio da parte delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

## **Titolo 5 - SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art.15 - Violazione dei doveri della GAV: le sanzioni disciplinari.**

Ogni GAV è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal presente Regolamento, nonché degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" vigente dell'Ente.

Qualora il Comitato di coordinamento abbia notizia di violazione da parte delle Gav di norme inerenti i propri compiti e doveri nello svolgimento della propria attività, contesta per iscritto al soggetto interessato la violazione, dando un termine minimo di 15 giorni per presentare controdeduzioni e per richiedere eventualmente di essere ascoltato.

Trascorso il termine ed eventualmente ascoltato il soggetto interessato, il Comitato di coordinamento propone alla struttura regionale competente la sanzione ritenuta adeguata, consistente nella sospensione fino ad un massimo di sei mesi.

La sanzione è valutata in relazione alla gravità degli atti o fatti e delle conseguenze che le stesse hanno prodotto per il Soggetto Organizzatore o per il servizio.

Nelle more della decisione della struttura regionale competente, la Gav non potrà essere inserita nella organizzazione dei servizi mensili.

L'applicazione dei suddetti provvedimenti non esclude la contestazione di eventuali sanzioni amministrative e responsabilità civili e/o penali.

In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o in caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno 12 mesi, il comitato di coordinamento, previo contestazione scritta della nuova violazione, dando un termine minimo di 15 giorni per presentare controdeduzioni e per richiedere eventualmente di essere sentito personalmente, propone alla struttura regionale competente la revoca della nomina e la cancellazione dal registro delle GAV.

#### **Art.16 - Violazioni amministrative o penali: le sanzioni disciplinari.**

La GAV sottoposta a procedimento penale e/o amministrativo di natura ambientale è obbligata a darne immediata comunicazione al Soggetto Organizzatore.

Il Comitato di coordinamento valuta e propone alla struttura regionale competente la decadenza dalla nomina, qualora la GAV incorra nei seguenti casi:

1. sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica (ad esclusione della sanzione di cui all'art. 6 c. 4 della L.R. n. 20/02);
2. condanna penale, anche non definitiva per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica;
3. condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di sottoposizione a misura di prevenzione;
4. applicazione degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.

Il Comitato di coordinamento può chiedere altresì alla struttura regionale competente la sospensione in via cautelativa per un periodo non inferiore a quello necessario per la conclusione definitiva del procedimento.

La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P.

La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la decadenza della nomina.

#### **Art. 17 - Sospensione e rinuncia volontaria al servizio**

Quando la GAV, per giustificati motivi, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi di assicurare le ore di servizio come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, invia al Coordinatore ed all'Associazione di appartenenza una comunicazione scritta indicando il periodo di sospensione dal servizio o almeno il termine iniziale della stessa.

In caso di rinuncia definitiva al servizio, la Guardia volontaria deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato di Coordinamento, al Coordinatore e all'Associazione di appartenenza. La comunicazione di rinuncia non ha vincoli di preavviso o forme particolari; deve però essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

In caso di sospensione o dimissioni devono essere riconsegnati oltre al tesserino di riconoscimento, la modulistica e i segni di riconoscimento avuti in consegna da parte del Soggetto Organizzatore, con addebito in caso di mancata restituzione.

**Art. 18 - Riservatezza delle informazioni**

Le GAV si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza durante l'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

I dati dovranno essere utilizzati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività in oggetto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.